

Studio Commercialista Gastaldello

giulio gastaldello
dottore commercialista revisore legale

CIRCOLARE 26 MARZO 2012

Deroga alle limitazioni di trasferimento di denaro contante

Gentile Cliente,

con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2012, è stato approvato il modello con le relative istruzioni per comunicare l'adesione alla disciplina di **deroga alle limitazioni di trasferimento di denaro contante** per gli acquisti dei turisti stranieri.

L'art. 3 comma 1 del DL 16/2012 ha disposto che il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, di cui all'art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, non opera per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi **legate al turismo** – effettuato presso esercenti il **commercio al minuto o attività assimilate**, ex art. 22 del DPR 633/72 (si pensi, ad esempio, a prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e prestazioni di trasporto di persone), nonché presso **agenzie di viaggi e turismo** che effettuano le operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72 – posto in essere da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), che abbiano **residenza fuori dal territorio dello Stato**.

Tale deroga, però, è applicabile solo in presenza di precise condizioni.

In particolare, il cedente del bene o il prestatore del servizio deve acquisire, all'atto dell'effettuazione dell'operazione:

- 1.- la **fotocopia del passaporto** del cessionario e/o del committente
- 2.- un'**apposita autocertificazione** di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui attesta il fatto di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato
- 3.- **versare**, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il **denaro contante** incassato su un proprio conto corrente tenuto presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo **fotocopia dei documenti** di cui sopra **e della fattura**, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso
- 4.- aver inviato solo per via telematica **apposita comunicazione preventiva** all'Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini sono precisati dal provvedimento ora intervenuto (ex art. 3 comma 2 del DL 16/2012).

Si ricorda, peraltro, che, al fine di consentire l'utilizzo della nuova disciplina anche in assenza del provvedimento attuativo, l'Agenzia delle Entrate, con un **comunicato stampa del 13 marzo 2012**, ha precisato che, fermo il rispetto degli ulteriori adempimenti, per le operazioni di importo superiore alla soglia poste in essere **tra il 2 marzo 2012** (data di entrata in vigore del DL 16/2012) **e la pubblicazione del modello** di comunicazione, gli operatori, una volta disponibile quest'ultimo, avrebbero avuto 15 giorni di tempo per inviare (ex post) la comunicazione stessa all'Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento attuativo precisa ora, da un lato, che il modello deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare le operazioni individuate e, dall'altro, che, con riferimento alle operazioni effettuate **dal 2 marzo 2012 al 10 aprile 2012**, per le quali si è fruito o si intende fruire delle disposizioni di deroga al divieto di trasferimento del denaro contante, il modello deve essere **presentato entro il 10 aprile 2012**. Nel predetto periodo transitorio, poi, se la **prima operazione è antecedente alla comunicazione**, in quest'ultima deve essere indicata, in luogo della data di sottoscrizione, la data di effettuazione dell'operazione.

Si segnala, infine, che le istruzioni al modello di comunicazione – diversamente da quanto emergerebbe dalla lettera della norma (che sembra riferirsi al solo "documento" di identità di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del DL 16/2012) – precisano che occorre consegnare all'intermediario oltre al contante ed alla fattura (o ricevuta o scontrino fiscale) emessa, anche la fotocopia **sia del passaporto che dell'autocertificazione**.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento, invio cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello